Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il commercio internazionale

2025/0021(COD)

14.4.2025

EMENDAMENTI
1 - 59

Progetto di relazione
Inese Vaidere
(PE770.210v01-00)

Modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi

Proposta di regolamento
(COM(2025)0034 – 2025/0021(COD))

Emendamento 1
Thierry Mariani, Christophe Bay, Gilles Pennelle, Enikő Győri, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. fr

Motivazione

Presentiamo un emendamento di reiezione nel caso in cui gli interessi degli agricoltori europei non siano salvaguardati a causa dei prezzi elevati dei concimi, se il parere della commissione AGRI non è debitamente preso in considerazione e se non è richiesta una valutazione dell'impatto di queste nuove imposte sul settore agricolo e sui produttori europei di concimi.

Emendamento 2
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le importazioni dei concimi contemplati dal presente regolamento ("concimi interessati") rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere i mercati dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione.	(2) Le importazioni dei concimi contemplati dal presente regolamento ("concimi interessati") rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa***, che continua a esercitare una pressione concorrenziale sulla produzione europea di concimi a causa delle persistenti distorsioni del mercato, tra cui norme di regolamentazione e costi di produzione inferiori, che compromettono la diversificazione dell'approvvigionamento escludendo sia i fornitori locali che i fornitori di paesi terzi***. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di

proteggere i mercati dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le importazioni dei concimi contemplati dal presente regolamento ("concimi interessati") rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere i mercati dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione.	(2) Le importazioni dei concimi contemplati dal presente regolamento ("concimi interessati") rispecchiano attualmente una situazione di dipendenza economica dalla Federazione russa. Le importazioni delle merci agricole interessate potrebbero inoltre creare una dipendenza economica analoga e aggiuntiva dalla Federazione russa, che nelle circostanze attuali dovrebbe essere evitata e ridotta al fine di proteggere i mercati dell'Unione e salvaguardare la sicurezza alimentare dell'Unione. ***Tuttavia, sebbene tale dipendenza dovrebbe cessare al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, la sua graduale riduzione non dovrebbe di per sé essere troppo accentuata per non essere controproducente e compromettere la sicurezza alimentare dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 4
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il proseguimento delle importazioni	(4) Il proseguimento delle importazioni

dalla Federazione russa delle merci agricole e dei concimi contemplati dal presente regolamento alle condizioni attuali ***potrebbe rendere l'Unione vulnerabile*** ad azioni coercitive da parte della Federazione russa. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci in questione dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell'Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell'Unione dalle importazioni di tali merci dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all'attuale situazione in cui dette merci entrano nel mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita.	dalla Federazione russa delle merci agricole e dei concimi contemplati dal presente regolamento***,*** alle condizioni attuali***, rischia di accrescere la vulnerabilità dell'Unione*** ad azioni coercitive da parte della Federazione russa***; inoltre, il livello persistentemente elevato dell'uso di concimi minerali sostiene la domanda di importazioni dalla Russia, generando in tal modo un flusso di entrate significativo che contribuisce a finanziare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina***. In particolare, un potenziale aumento delle importazioni delle merci in questione dalla Federazione russa potrebbe perturbare il mercato dell'Unione e avere un impatto negativo sui produttori dell'Unione. È pertanto necessario adottare misure tariffarie adeguate per far fronte alla dipendenza economica attuale e potenziale dell'Unione dalle importazioni di tali merci dalla Federazione russa. A tale scopo è opportuno porre fine all'attuale situazione in cui dette merci entrano nel mercato dell'Unione a condizioni altrettanto favorevoli di quelle applicate a merci di origini diverse cui è concesso il trattamento della nazione più favorita.

Or. en

Emendamento 5
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Le importazioni delle merci agricole e dei concimi interessati originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi.	(7) Le importazioni delle merci agricole e dei concimi interessati originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia dovrebbero pertanto essere soggette a dazi doganali più elevati rispetto alle importazioni da altri paesi terzi***, a condizione che una valutazione d'impatto***

ex-ante condotta dalla Commissione stabilisca che tali misure non comporteranno un aumento sproporzionato dei costi dei fattori di produzione per gli agricoltori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 6
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il Parlamento esprime la necessità di un piano d'azione coordinato dell'Unione per salvaguardare la sicurezza alimentare sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale, alla luce delle perturbazioni causate dalla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, e per garantire che gli agricoltori europei abbiano un accesso stabile e a prezzi abbordabili ai concimi.

Or. en

Emendamento 7
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. È pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell'Unione, il che a sua volta dovrebbe	(10) Allo stesso tempo, i concimi svolgono un ruolo significativo per la sicurezza alimentare e per la stabilità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. È pertanto necessario garantire un accesso prevedibile e sufficiente ai concimi, a prezzi accessibili per gli agricoltori dell'Unione, il che a sua volta dovrebbe

contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l'aumento della produzione dell'Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell'Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell'Unione. In caso di aumento sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe ***valutare la situazione e adottare tutte le misure appropriate per porre rimedio a tale impennata***.	contribuire alla stabilizzazione dei mercati agricoli. Durante un periodo transitorio, la misura proposta stimolerebbe l'aumento della produzione dell'Unione e consentirebbe di rafforzare fonti alternative di approvvigionamento da altri partner internazionali, riducendo al minimo il rischio che i prezzi dei concimi per gli agricoltori dell'Unione aumentino in modo sostanziale. A tal fine la Commissione dovrebbe ***condurre una valutazione d'impatto ex-ante e*** monitorare attentamente l'evoluzione dei prezzi dei concimi sul mercato dell'Unione. In caso di aumento sostanziale dei prezzi dei concimi, la Commissione dovrebbe ***adottare misure correttive per far fronte a tale aumento e fornire misure compensative agli agricoltori colpiti***.
	Or. en

Emendamento 8
Sebastian Kruis

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) L'aumento dei dazi doganali sui concimi può contribuire all'aumento dei costi di produzione per gli agricoltori europei, esercitando una pressione al rialzo sui prezzi dei prodotti alimentari. In assenza di alternative valide e a prezzi accessibili, ciò rischia di compromettere la competitività del settore agricolo dell'Unione. Per consentire agli agricoltori di accedere a concimi prodotti nell'Unione ed efficaci sotto il profilo dei costi, ridurre la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi e contribuire alla riduzione delle emissioni di CO_2, la Commissione dovrebbe istituire un quadro giuridico e finanziario che renda il letame, compreso il RENURE, un'alternativa valida. Tale quadro

dovrebbe offrire flessibilità normativa oltre i limiti attualmente stabiliti dalla direttiva sui nitrati (91/676/CEE).

Or. en

Emendamento 9
Céline Imart, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Garantire agli agricoltori l'accesso a quantità sufficienti e a prezzi accessibili di concimi è essenziale per salvaguardare la sicurezza alimentare in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare e proporre con urgenza adeguati meccanismi di sostegno per garantire la disponibilità di concimi a prezzi competitivi per gli agricoltori dell'Unione e introdurre misure rigorose a sostegno degli agricoltori.

Or. en

Emendamento 10
Jessika Van Leeuwen, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Come alternativa sostenibile, l'Unione dovrebbe aumentare l'uso di letame e di letame animale trattato, compreso il RENURE, che riduce le emissioni di CO_2 diminuendo la necessità di importazioni di concimi, è in linea con i principi dell'economia circolare e rafforza la resilienza agricola dell'Unione.

Or. en

Emendamento 11
Céline Imart, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) La Commissione dovrebbe garantire che l'introduzione di dazi supplementari sulle importazioni di concimi dalla Federazione russa e dalla Bielorussia non generi prezzi di acquisto superiori alla media, che comprometterebbero l'accesso degli agricoltori a fattori di produzione essenziali. Dati i volumi significativi attualmente importati e la limitata flessibilità a breve termine per cambiare fornitori senza incorrere in costi aggiuntivi, tali misure non dovrebbero comportare la riduzione delle superfici agricole concimate e tassi di applicazione inferiori ai livelli ottimali. La Commissione dovrebbe garantire che tali misure non comportino rese inferiori, minore redditività e potenziali conseguenze negative per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza degli agricoltori. Sarebbe pertanto opportuno introdurre un monitoraggio mensile obbligatorio dei prezzi dei prodotti elencati nell'allegato II per garantire risposte tempestive e salvaguardare la sostenibilità del settore agricolo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 12
Jessika Van Leeuwen, Céline Imart

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) La Commissione dovrebbe istituire un quadro giuridico e finanziario che renda il letame e il letame animale trattato, compreso il RENURE, una valida alternativa. Tale quadro dovrebbe offrire una flessibilità normativa che vada oltre i limiti attualmente stabiliti dalla direttiva sui nitrati e prevedere incentivi finanziari in modo da rimanere economicamente accessibile per gli agricoltori europei.

Or. en

Emendamento 13
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione istituisce un quadro dettagliato di monitoraggio e valutazione per esaminare le sovvenzioni fornite dalla Federazione russa ai suoi settori di esportazione. Tale quadro comprende relazioni periodiche e proporzionate e la pubblicazione trasparente dei dati relativi alle sovvenzioni che potrebbero generare distorsioni degli scambi nel settore interessato.

Or. en

Emendamento 14
Nicolas Bay, Emmanouil Fragkos, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

(a) per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102***:***	(a) per quanto riguarda le merci di cui al codice NC 3102 ***(eccetto NC 3102 60 00 e NC 3102 80 00)***

Or. en

Motivazione

La misura proposta perturba in modo sproporzionato l'approvvigionamento prima che siano garantite alternative valide. Inoltre, l'UE dispone già di misure antidumping efficaci per quanto concerne il nitrato di ammoniaca di urea (UAN).

Emendamento 15
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;

Or. en

Motivazione

La misura tariffaria proposta dalla Commissione è chiaramente in contrasto con i suoi orientamenti in materia di regolamentazione. Un ulteriore rinvio lascerebbe alla Commissione europea il tempo necessario per effettuare un'ampia valutazione d'impatto, esaminando tutte le potenziali conseguenze dei dazi, senza compromettere la sicurezza alimentare dell'UE.

Emendamento 16
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***;

Or. en

Emendamento 17
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) 6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2030***;

Or. fr

Motivazione

L'avvio dell'attuazione il 1º luglio 2025 lascia al mercato europeo dei concimi un lasso di tempo troppo breve per adeguarsi alle nuove condizioni. L'entrata in vigore deve essere ritardata di due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 18
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2026 al 30 giugno 2027;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 19
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 6,5 % ad valorem + 60	ii) 6,5 % ad valorem + 60

EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;

Or. en

Emendamento 20
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	ii) 6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2029*** al 30 giugno ***2030***;

Or. en

Emendamento 21
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio 2027 al 30 giugno 2028;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 22
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;	iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***;

Or. en

Emendamento 23
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;	iii) 6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2030*** al 30 giugno ***2031***;

Or. en

Emendamento 24
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028***;	iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2031***;

Or. en

Emendamento 25
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028***;	iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2030***;

Or. fr

Motivazione

L'avvio dell'attuazione il 1º luglio 2025 lascia al mercato europeo dei concimi un lasso di

tempo troppo breve per adeguarsi alle nuove condizioni. L'entrata in vigore deve essere ritardata di due anni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 26
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028***;	iv) 6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2029***;

Or. en

Emendamento 27
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) per quanto riguarda le merci di cui ai codici NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 e 3105 90:	***soppresso***
i)	
ii)	
iii)	
iv)	

Or. fr

Motivazione

L'Union européenne ne dispose pas de sources domestiques de phosphates minéraux et d'engrais phosphatés, ce qui la rend fortement dépendante des importations en provenance de pays africains et de la Russie. En outre, le Règlement (UE) 2019/1009, qui fixe une limite maximale de cadmium à 60 mg/kg de P_2O_5, aggrave cette dépendance en favorisant la roche d'origine russe, naturellement pauvre en cadmium. La proposition de la Commission européenne risque de réduire encore davantage la diversification des fournisseurs de phosphates, augmentant ainsi la dépendance à un nombre restreint de sources situées dans des pays africains. Par ailleurs, ces sources ne sont pas nécessairement conformes à la limite européenne en matière de cadmium. C'est pourquoi les codes NC 310520 (N, P, K), NC

310530 (DAP), NC 310540 (MAP, MAP et DAP en mélange), NC 310551 (N, P), NC 310559 (N, P) et NC 310590 doivent être exclus du champ d'application de l'article 1, paragraphe 2, point b) du règlement proposé.

Emendamento 28
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***;

Or. en

Emendamento 29
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) 6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;

Or. en

Emendamento 30
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;

Or. en

Emendamento 31
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	ii) 6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2029*** al 30 giugno ***2030***;

Or. en

Emendamento 32
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;	iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***;

Or. en

Emendamento 33
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;	iii) 6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2030*** al 30 giugno ***2031***;

Or. en

Emendamento 34
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028***.	iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2029***.

Or. en

Emendamento 35
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2028***.	iv) 6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonnellata dal 1º luglio ***2031***.

Or. en

Emendamento 36
Nicolas Bay, Emmanouil Fragkos, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) In deroga alle lettere a) e b), se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) raggiungono le soglie di seguito indicate, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello definito rispettivamente alla lettera a), punto iv) o alla lettera b), punto iv), per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:	(c) In deroga alle lettere a) e b), se i volumi cumulativi delle importazioni delle merci elencate alle lettere a) e b) ***(eccetto NC 3102 60 00 e NC 3102 80 00)*** raggiungono le soglie di seguito indicate, la Commissione impone, entro 21 giorni, un dazio al livello definito rispettivamente alla lettera a), punto iv) o alla lettera b), punto iv), per le restanti importazioni di tali merci nel periodo in questione:

Or. en

Emendamento 37
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***2,7*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) ***3,375*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;

Or. en

Emendamento 38
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) ***2,7*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2025*** al 30 giugno ***2026***;	i) ***4,2*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;

Or. en

Motivazione

Considerando l'attuale livello di dipendenza dell'UE da tali prodotti, la quota proposta rappresenterebbe un calo eccessivo. La quota di 4,2 milioni, con un anno aggiuntivo per l'adeguamento, sarebbe ancora al di sotto della media degli ultimi otto anni, lasciando agli agricoltori e ai consumatori europei il tempo di cui hanno davvero bisogno.

Emendamento 39
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***1,8*** milioni di tonnellate dal 1º	ii) ***2,250*** milioni di tonnellate dal 1º

luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;

Or. en

Emendamento 40
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) 1,8 milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2026*** al 30 giugno ***2027***;	ii) 1,8 milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***;

Or. en

Emendamento 41
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) ***0,9*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***.	iii) ***1,485*** milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***.

Or. en

Emendamento 42
Nicolas Bay, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) 0,9 milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2027*** al 30 giugno ***2028***.	iii) 0,9 milioni di tonnellate dal 1º luglio ***2028*** al 30 giugno ***2029***.

Or. en

Emendamento 43
Nicolas Bay, Emmanouil Fragkos, Guillaume Peltier

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) La Commissione effettua annualmente una valutazione dell'impatto dei dazi e dei livelli dei contingenti tariffari, valutando l'impatto sul settore agricolo dell'Unione, le statistiche delle importazioni effettive dell'anno precedente, le fluttuazioni dei prezzi e un'analisi di mercato più ampia. La prima valutazione è effettuata nel novembre 2026, dopo l'imposizione dei dazi, e successivamente ogni novembre. Qualsiasi modifica dei contingenti tariffari o delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione si basa sui risultati di tali valutazioni, al fine di garantire la stabilità del mercato e ridurre al minimo la perturbazione della filiera agricola.

Or. en

Emendamento 44
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2 sono soggette a una valutazione d'impatto.

Or. en

Emendamento 45
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le misure di cui al paragrafo 2 sono soggette a una valutazione d'impatto.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe concentrarsi sulle valutazioni d'impatto dei concimi fosfatici, potassici e azotati, che sono essenziali per la produzione agricola dell'UE. Analizzare se le esportazioni russe in questi settori beneficino di sovvenzioni statali o pratiche tariffarie sleali contribuirà a prevenire distorsioni del mercato. Inoltre, la categoria onnicomprensiva più ampia (3105 90) dovrebbe essere altresì soggetta a controlli, in particolare per quanto concerne i concimi che potrebbero essere erroneamente classificati o combinati in modi che colpiscono ingiustamente gli agricoltori e i produttori di fertilizzanti dell'UE.

Emendamento 46
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. 1.Finché si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione, il dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia è detratto dalle imposte fissate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).
	2. Finché si applica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 della Commissione, i dazi antidumping sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia sono detratti dalle imposte fissate all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b).

Or. en

Emendamento 47
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Enikő Győri, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione monitora i prezzi applicabili ***nell'Unione delle*** merci ***elencate nell'allegato II nei quattro anni successivi all'applicazione*** del presente regolamento.	1. La Commissione monitora ***mensilmente*** i prezzi applicabili ***negli Stati membri per le*** merci ***di cui all'allegato II almeno durante l'intero periodo di applicazione*** del presente regolamento. ***La Commissione deve informare gli Stati membri dei risultati del monitoraggio ogni mese a partire dall'entrata in vigore della proposta di regolamento.***

Or. fr

Motivazione

Il monitoraggio dei prezzi dovrebbe rimanere in vigore almeno per la durata della presente proposta di regolamento. I prezzi assoluti dei concimi negli Stati membri dovrebbero essere monitorati e comunicati mensilmente. La Commissione deve informare gli Stati membri dei risultati del monitoraggio ogni mese a partire dall'entrata in vigore della proposta di regolamento.

Emendamento 48
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione monitora i prezzi applicabili ***nell'Unione*** delle merci elencate nell'allegato II ***nei quattro anni successivi all'applicazione*** del presente regolamento.	1. La Commissione monitora ***mensilmente*** i prezzi applicabili ***negli Stati membri*** delle merci elencate nell'allegato II ***almeno durante l'intero periodo di applicazione*** del presente regolamento. ***La Commissione informa gli Stati membri dei risultati del monitoraggio ogni mese a partire dall'entrata in vigore della proposta di regolamento.***

Or. en

Emendamento 49
Céline Imart, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione monitora i prezzi ***applicabili nell'Unione delle merci elencate*** nell'allegato II ***nei quattro anni successivi all'applicazione*** del presente regolamento.	1. La Commissione monitora ***mensilmente*** i prezzi ***applicati ai prodotti elencati*** nell'allegato II ***negli Stati membri per l'intera durata del presente regolamento. La Commissione informa gli Stati membri e il Parlamento dei dati raccolti, a decorrere dall'entrata in vigore*** del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 50
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione monitora i prezzi applicabili ***nell'Unione*** delle merci elencate nell'allegato II ***nei quattro anni successivi all'applicazione*** del presente regolamento.	1. La Commissione monitora ***trimestralmente*** i prezzi applicabili ***negli Stati membri*** delle merci elencate nell'allegato II ***nel periodo di applicazione*** del presente regolamento ***e informa annualmente gli Stati membri e il Parlamento dei risultati del monitoraggio***.

Or. en

Emendamento 51
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino ***in modo sostanziale*** i livelli del 2024 nel periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione e adotta tutte le misure ***appropriate*** per porre rimedio a tale impennata. Fra le suddette misure ***possono figurare, se del caso***, la proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci interessate importate da origini diverse dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.	2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino ***del 15 %*** i livelli del ***luglio*** 2024 nel periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la situazione ***entro 14 giorni*** e adotta tutte le misure per porre rimedio a tale impennata ***mediante misure di salvaguardia efficaci e automatiche***. Fra le suddette misure ***figurano misure compensative per gli agricoltori***, la proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci interessate importate da origini diverse dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia ***per almeno tre mesi, nonché l'abolizione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio***.

Or. en

Emendamento 52
Lukas Sieper

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino in modo sostanziale ***i livelli*** del 2024 ***nel*** periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione ***valuta la*** situazione ***e adotta tutte le*** misure appropriate per ***porre rimedio a tale impennata***. Fra le suddette misure possono figurare, se ***del caso***, la proposta di sospensione temporanea dei dazi per le merci interessate importate da origini diverse dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.	2. Qualora i livelli dei prezzi delle merci elencate nell'allegato II superino in modo sostanziale ***quelli*** del 2024 ***durante il*** periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione ***effettua una valutazione approfondita della*** situazione***. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può adottare*** misure appropriate per ***affrontare eventuali distorsioni del mercato***. Fra le suddette misure possono figurare, se ***ritenuto necessario***, la proposta di sospensione temporanea ***o di adeguamento*** dei dazi per le merci interessate importate

da origini diverse dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia***,*** ***conformemente agli impegni assunti dall'Unione in materia di politica commerciale e di diritto internazionale. Tali misure comprendono l'assegnazione di sostegno finanziario e misure compensative per gli agricoltori e i produttori dell'Unione, nonché l'attuazione di meccanismi di intervento sul mercato***.

Or. en

Emendamento 53
Céline Imart, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora i livelli dei prezzi ***delle merci elencate*** nell'allegato II superino in modo ***sostanziale*** i livelli del 2024 ***nel periodo di cui al paragrafo 1***, la Commissione ***valuta la situazione e*** adotta tutte le misure appropriate per ***porre rimedio a tale impennata***. Fra le suddette misure possono figurare***, se del caso, la proposta di*** sospensione temporanea dei dazi ***per le merci interessate importate da origini diverse*** dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.	2. Qualora***, nel corso del monitoraggio mensile effettuato conformemente al primo paragrafo del presente articolo,*** i livelli dei prezzi ***dei prodotti elencati*** nell'allegato II superino in modo ***significativo*** i livelli del 2024, la Commissione adotta tutte le misure appropriate per ***affrontare la situazione***. Fra le suddette misure possono figurare ***misure di salvaguardia per prevenire una grave inflazione dei prezzi e perturbazioni del mercato, nonché una*** sospensione temporanea dei dazi ***doganali applicabili ai prodotti interessati importati da paesi diversi*** dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia.

Or. en

Emendamento 54
Céline Imart, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta un atto delegato al fine di sospendere, per l'intera durata del presente regolamento, i dazi doganali applicabili alle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine, a eccezione di quelle originarie della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, o esportate direttamente o indirettamente da tali paesi.

Or. en

Emendamento 55
Thierry Mariani, Christophe Bay, Sebastian Kruis, Gilles Pennelle, Enikő Győri, Valérie Deloge

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Clausola di monitoraggio, valutazione e riesame
	La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ogni sei mesi dalla sua entrata in vigore. La valutazione comprende una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul settore agricolo, sulla produzione alimentare e sulla sicurezza alimentare nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

È inaccettabile che la proposta non sia accompagnata da una valutazione d'impatto. Ciò è in contrasto con i principi di buona governance e di elaborazione rigorosa delle norme. Il settore maggiormente interessato sarà l'agricoltura ed è essenziale che sia il legislatore che le parti interessate del settore abbiano un quadro completo delle conseguenze della proposta prima di compiere qualsiasi passo in avanti. È pertanto necessaria una clausola di riesame annuale.

Emendamento 56
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le modalità delle misure di salvaguardia, che reintroducono i dazi doganali comuni erga omnes dell'Unione per le merci interessate.

Or. en

Emendamento 57
Céline Imart

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 2 bis
	Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, è revocato.

Or. en

Emendamento 58
Emmanouil Fragkos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da quattro settimane dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato I.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da quattro settimane dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato I. ***Si applica a decorrere da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato II.***

Or. en

Emendamento 59
Barry Cowen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da quattro settimane dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato I.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere da quattro settimane dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato I. ***Si applica a decorrere da 12 mesi dopo la sua entrata in vigore in relazione alle merci elencate nell'allegato II.***

Or. en